



REGIONE VENETO



PROVINCIA DI TREVISO



COMUNE DI PAESE

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE E
CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO**

**CONTRO-OSSERVAZIONI ALLE OSSERVAZIONI
PRESENTATE AL P.C.A. ED AL REGOLAMENTO
ACUSTICO ADOTTATI CON D.C.C. N. 14 DEL 29/04&/2013**

Torino, 23 settembre 2013

Eurofins Consulting S.r.l.
Società a responsabilità limitata
con socio unico

10156 Torino – Italia
Via Cuorgnè, 21
Tel. + 39-011.22.22.228 / 011.04.67.130
Fax + 39-011.22.22.226
CustomerServiceConsulting@eurofins.com
<http://consulting.eurofins.it/>
www.eurofins.com

C.SOC. 20.000,00 € i.v.
REG. IMPRESE TO
C.F./P.IVA 10632950019
REA TO – 1149881

OSSERVAZIONE N. 1 - PROT. N. 13.036**Osservazione:**

- 1) Richiesta di assegnazione in Classe I del Borgo Troian oppure mantenere l'attuale classificazione in Classe II.
- 2) Richiesta di assegnazione in Categoria F (strade locali) per Via Cal dei Mulini – Via del Troian al posto dell'assegnazione in Categoria E (strade urbane di quartiere).

Contro – Osservazione:

- 1) Il criterio generale con cui è stato redatto il Piano è stato quello di evitare un'eccessiva frammentazione della zonizzazione; di conseguenza questi borghi, presenti anche in altre zone del territorio comunale, vengono compresi nella stessa classificazione della zona agricola, ovvero la Classe III.

Si ricorda, però, che oltre ai limiti di immissione assoluti e di emissione, - correlati alle diverse classi acustiche della zonizzazione – esistono anche i limiti di immissione differenziali ovvero vige il **criterio differenziale** il quale è dissociato dalla classificazione acustica.

Il d.P.C.M. 14/11/97, come il d.P.C.M. 01/03/91, prescrive che non devono essere superate, all'interno degli ambienti abitativi, differenze massime tra il livello di rumore ambientale (comprensivo del rumore emesso, dalle attività industriali, dalle attività commerciali, ecc.) ed il livello del rumore residuo pari a 5 dB(A) di giorno e 3 dB(A) di notte (cfr. d.P.C.M. 14/11/97, art. 4 comma 1).

Si ricorda, inoltre, che sulla base del d.P.C.M. 14/11/97 la non applicabilità del criterio differenziale sussiste in periodo diurno se:

- il livello misurato all'interno dell'ambiente abitativo con finestre aperte è inferiore a 50 dB(A);
- il livello misurato all'interno dell'ambiente abitativo con finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A);

ed in periodo notturno se:

- il livello misurato all'interno dell'ambiente abitativo con finestre aperte è inferiore a 40 dB(A);
- il livello misurato all'interno dell'ambiente abitativo con finestre chiuse è inferiore a 25 dB(A).

Si tratta, dunque, di un limite ben più severo e difficile da far rispettare alle attività industriali, commerciali, comunque a tutte le attività lavorative e tutto ciò non varia sia che le abitazioni in oggetto siano classificate in Classe II, sia in Classe III.

Si conferma la zona assegnata in Classe III.

- 2) Sia i limiti acustici, sia l'ampiezza della fascia di pertinenza non variano tra una strada classificata in Categoria F o in Categoria E.

Il Piano di Classificazione Acustica prevede per via Cal dei Mulini – via Troian una classificazione dell'arteria in Categoria E/F, la cui ampiezza di fascia è pari a 30 m e per le quali si applicano all'arteria gli stessi limiti della zona acustica che questa, di volta in volta, attraversa, nel rispetto dei valori riportati in Tabella C allegata al *d.P.C.M. del 14/11/1997*.

OSSERVAZIONE N. 2 - PROT. N. 13.270**Osservazione:**

- 1) Richiesta di mantenimento della Classe II per le aree agricole.
- 2) Richiesta di assegnazione in Classe I per le cave in falda affiorante.

Contro – Osservazione:

- 1) La d.G.R. n. 4313 del 21/09/1993 (“Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab 1 allegata al d.P.C.M. 01703/1991 ...”) afferma al comma 1.0: “Classi III: di tipo misto: Il dPCM 01/03/1991 ascrive a questa classe 1) “Le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”. Considerato che oggi, nel Veneto l’uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla Classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in Classe I (ovvero parchi riserve, aree di tutela paesaggistica, ecc.)”. Inoltre anche la L.Q. n. 447/1995, nel suo decreto applicativo d.P.C.M. 14/11/1997, associa alla Classe III “le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”. Di conseguenza, nel proporre un nuovo Piano di Classificazione acustica sono stati seguiti i criteri e le linee guida previste dalla normativa regionale e nazionale.
- 2) Non essendoci riferimenti tecnici concernenti l’assegnazione di una specifica classe acustica per le aree di cava, in accordo con l’amministrazione comunale è stata ritenuta congrua associare ad esse la stessa classe delle aree rurali, ovvero la Classe III.

OSSERVAZIONE N. 3 - PROT. N. 13.349**Osservazione:**

- 1) Richiesta di mantenimento della Classe II per le aree agricole.
- 2) Richiesta di assegnazione in Classe I per le cave non più attive e per quelle prossime alle zone residenziali in Classe II.
- 3) Richiesta di assegnazione alla cava della ditta Canzian della Classe III.
- 4) Richiesta di riclassificazione dell'area della pista di motocross in Classe III creando un'ideale fascia di rispetto.
- 5) Richiesta di chiarimenti sulla trasformazione dell'area della ditta Canzian.

Contro – Osservazione:

- 1) La d.G.R. n. 4313 del 21/09/1993 ("Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab 1 allegata al d.P.C.M. 01703/1991 ...") afferma al comma 1.0: "Classi III: di tipo misto: Il dPCM 01/03/1991 ascrive a questa classe 1) "Le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici". Considerato che oggi, nel Veneto l'uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla Classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in Classe I (ovvero parchi riserve, aree di tutela paesaggistica, ecc.)". Inoltre anche la L.Q. n. 447/1995, nel suo decreto applicativo d.P.C.M. 14/11/1997, associa alla Classe III "le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici". Di conseguenza, nel proporre un nuovo Piano di Classificazione acustica sono stati seguiti i criteri e le linee guida previste dalla normativa regionale e nazionale.
- 2) Non essendoci riferimenti tecnici concernenti l'assegnazione di una specifica classe acustica per le aree di cava, in accordo con l'amministrazione comunale è stata ritenuta congrua associare ad esse la stessa classe delle aree rurali, ovvero la Classe III.
- 3) Si accoglie in parte l'osservazione andando a modificare il contorno della Classe V in prossimità della cava Canzian.
- 4) Si conferma che l'area della pista di motocross venga assegnata ad una Classe IV. L'area circostante, essendo area rurale, viene associata ad una Classe III. Il perimetro della Classe IV non ingloba più l'area "Casa Lin" la quale viene associata alla Classe III. Si precisa che potendo variare da una IV ad una III l'area per la pista di motocross, i vicini recettori potenzialmente disturbati non subiscono un peggioramento della classificazione acustica (la quale rimane in III) e le attività della pista devono rispettare i limiti dettati da tale classe acustica.
- 5) Il futuro di tale area non è materia di discussione del Piano di Classificazione Acustica, ma potrà diventarlo per un'eventuale modifica al Piano degli Interventi.

OSSERVAZIONE N. 4 - PROT. N. 13.848**Osservazione:**

- 1 Richiesta di riclassificazione dell'area della pista di motocross in Classe III, come l'area limitrofa.
- 2 Richiesta di stralcio dell'art. 20 del regolamento acustico.
- 3 Richiesta di indicare nella Tabella 1 del Regolamento Acustico i giorni per le manifestazioni temporanee, quelli relativi alle due gare annuali.
- 4 Richiesta di installazione di un rilevatore fisso dei rumori emessi dall'impianto.
- 5 Richiesta di mantenere gli orari e le condizioni di utilizzo dettati dalla nota comunale n. 17813/2007..

Contro – Osservazione:

- 1 Si conferma che l'area della pista di motocross venga assegnata ad una Classe IV. L'area circostante, essendo area rurale, viene associata ad una Classe III. Il perimetro della Classe IV non ingloba più l'area "Casa Lin" la quale viene associata alla Classe III. Si precisa che potendo variare da una IV ad una III l'area per la pista di motocross, i vicini recettori potenzialmente disturbati non subiscono un peggioramento della classificazione acustica (la quale rimane in III) e le attività della pista devono rispettare i limiti dettati da tale classe acustica.
- 2 L'articolo 20 del Regolamento Acustico riprende una norma nazionale vigente, ovvero il d.P.R. n. 304 del 2001 ed in particolare l'articolo 3 di tale decreto. Di conseguenza, anche stralciando l'articolo in questione del R.A. rimane in vigore il d.P.R. e tutto ciò in esso contenuto. Viene eliminato ogni riferimento a manifestazioni da svolgersi tra le 18.30 e le 09.00. Di fatto l'utilizzo del crossodromo può avvenire tra le ore 9.00 e le ore 18.30.
- 3 Osservazione recepita con le modifiche alla Tabella 1 del Regolamento Acustico.
- 4 L'installazione di un rilevatore fisso dei rumori emessi dall'impianto non è materia di discussione del Piano di Classificazione Acustica. Comunque, al momento, l'amministrazione comunale non ravvisa la necessità di provvedere ad una installazione fissa come richiesto.
- 5 L'attività sportiva all'interno del crossodromo rimane invariata con lo scadenziario indicato nella nota 17.813/2007.

OSSERVAZIONE N. 5 - PROT. N. 14.211***Osservazione:***

Richiesta di mantenimento della cLasse III nell'area dove sorge l'attività di esercizio pubblico della Infinity Sas

Contro – Osservazione:

Osservazione accolta con le modifiche apportate al Piano di Classificazione Acustica

OSSERVAZIONE N. 6 - PROT. N. 14.222**Osservazione:**

Richiesta di assegnazione in Classe I del Borgo Troian oppure mantenere l'attuale classificazione in Classe II.

Contro – Osservazione:

Il criterio generale con cui è stato redatto il Piano è stato quello di evitare un'eccessiva frammentazione della zonizzazione; di conseguenza questi borghi, presenti anche in altre zone del territorio comunale, vengono compresi nella stessa classificazione della zona agricola, ovvero la Classe III.

Si ricorda, però, che oltre ai limiti di immissione assoluti e di emissione, - correlati alle diverse classi acustiche della zonizzazione – esistono anche i limiti di immissione differenziali ovvero vige il **criterio differenziale** il quale è dissociato dalla classificazione acustica.

Il d.P.C.M. 14/11/97, come il d.P.C.M. 01/03/91, prescrive che non devono essere superate, all'interno degli ambienti abitativi, differenze massime tra il livello di rumore ambientale (comprensivo del rumore emesso, dalle attività industriali, dalle attività commerciali, ecc.) ed il livello del rumore residuo pari a 5 dB(A) di giorno e 3 dB(A) di notte (cfr. d.P.C.M. 14/11/97, art. 4 comma 1).

Si ricorda, inoltre, che sulla base del d.P.C.M. 14/11/97 la non applicabilità del criterio differenziale sussiste in periodo diurno se:

- il livello misurato all'interno dell'ambiente abitativo con finestre aperte è inferiore a 50 dB(A);
- il livello misurato all'interno dell'ambiente abitativo con finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A);

ed in periodo notturno se:

- il livello misurato all'interno dell'ambiente abitativo con finestre aperte è inferiore a 40 dB(A);
- il livello misurato all'interno dell'ambiente abitativo con finestre chiuse è inferiore a 25 dB(A).

Si tratta, dunque, di un limite ben più severo e difficile da far rispettare alle attività industriali, commerciali, comunque a tutte le attività lavorative e tutto ciò non varia sia che le abitazioni in oggetto siano classificate in Classe II, sia in Classe III.

Si conferma la zona assegnata in Classe III.

OSSERVAZIONE N. 7 - PROT. N. 14.283**Osservazione:**

Richiesta di assegnazione in Classe IV all'area della sede del Gruppo Padana Ortofloricoltura, mantenendo la Classe III per le aree circostanti.

Contro – Osservazione:

L'azienda si configura come una attività agricola che utilizza macchinari, ovvero compresa nelle attività e nelle destinazioni d'uso ricadenti nella Classe III.

Inoltre da Piano degli Interventi l'area è classificata come terreni agricoli "Teb" e per questo associata ad una Classe III.

Tra l'altro che l'area sia classificata in Classe III o in Classe IV, nulla cambia nel rispetto dei limiti acustici vigenti presso i vicini recettori, i quali, come anche specificato dall'azienda nella sua osservazione, rimangono in Classe III.

Si ricorda, infine, che oltre ai limiti di immissione assoluti e di emissione, - correlati alle diverse classi acustiche della zonizzazione – esistono anche i limiti di immissione differenziali ovvero vige il **criterio differenziale**, il quale è dissociato dalla classificazione acustica.

Il d.P.C.M. 14/11/97, come il d.P.C.M. 01/03/91, prescrive che non devono essere superate, all'interno degli ambienti abitativi, differenze massime tra il livello di rumore ambientale (comprensivo del rumore emesso, dalle attività industriali, dalle attività commerciali, ecc.) ed il livello del rumore residuo pari a 5 dB(A) di giorno e 3 dB(A) di notte (cfr. d.P.C.M. 14/11/97, art. 4 comma 1).

Si ricorda, inoltre, che sulla base del d.P.C.M. 14/11/97 la non applicabilità del criterio differenziale sussiste in periodo diurno se:

- il livello misurato all'interno dell'ambiente abitativo con finestre aperte è inferiore a 50 dB(A);
- il livello misurato all'interno dell'ambiente abitativo con finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A);

ed in periodo notturno se:

- il livello misurato all'interno dell'ambiente abitativo con finestre aperte è inferiore a 40 dB(A);
- il livello misurato all'interno dell'ambiente abitativo con finestre chiuse è inferiore a 25 dB(A).

Si tratta, dunque, di un limite ben più severo e difficile da far rispettare alle attività industriali, commerciali, comunque a tutte la attività lavorative indipendente dalla classificazione acustica.

OSSERVAZIONE N. 8 - PROT. N. 14.374***Osservazione:***

Richiesta di assegnazione per la zona centrale della frazione Postioma compresa tra la S.R. Feltrina, la S.P. Postumia Romana e gli impianti sportivi, della Classe III a conferma del PCA vigente.

Contro – Osservazione:

L'area in questione è già classificata in Classe III.

OSSERVAZIONE N. 9 - PROT. N. 14.443**Osservazione:**

Richiesta di mantenimento delle previsioni del PCA della Classe III per le porzioni di territorio comunale interessato dalla presenza di pubblici esercizi.

Contro – Osservazione:

L'osservazione è in parte accolta con le modifiche effettuate al Piano di Classificazione Acustica per la fase di approvazione in quanto, in accordo con l'amministrazione comunale sono state individuate alcune zone in cui sono presenti numerose attività commerciali, da riclassificare in III.

Si ricorda, però, che oltre ai limiti di immissione assoluti e di emissione, - correlati alle diverse classi acustiche della zonizzazione – esistono anche i limiti di immissione differenziali ovvero vige il **criterio differenziale** il quale è dissociato dalla classificazione acustica.

Il d.P.C.M. 14/11/97, come il d.P.C.M. 01/03/91, prescrive che non devono essere superate, all'interno degli ambienti abitativi, differenze massime tra il livello di rumore ambientale (comprensivo del rumore emesso, dalle attività industriali, dalle attività commerciali, ecc.) ed il livello del rumore residuo pari a 5 dB(A) di giorno e 3 dB(A) di notte (cfr. d.P.C.M. 14/11/97, art. 4 comma 1).

Si ricorda, inoltre, che sulla base del d.P.C.M. 14/11/97 la non applicabilità del criterio differenziale sussiste in periodo diurno se:

- il livello misurato all'interno dell'ambiente abitativo con finestre aperte è inferiore a 50 dB(A);
- il livello misurato all'interno dell'ambiente abitativo con finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A);

ed in periodo notturno se:

- il livello misurato all'interno dell'ambiente abitativo con finestre aperte è inferiore a 40 dB(A);
- il livello misurato all'interno dell'ambiente abitativo con finestre chiuse è inferiore a 25 dB(A).

Si tratta, dunque, di un limite ben più severo e difficile da far rispettare alle attività industriali, commerciali, comunque a tutte le attività lavorative e tutto ciò non varia sia che le abitazioni in oggetto siano classificate in Classe II, sia in Classe III.

OSSERVAZIONE N. 10 - PROT. N. 14.471***Osservazione:***

Richiesta da parte dell'Ufficio Urbanistica/S.I.T di richiesta di modifica degli elaborati facenti parte del PCA e del Regolamento Acustico.

Contro – Osservazione:

L'osservazione è stata accolta.